

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di quattordici Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, di cui nove del Corpo degli ingegneri, tre del Corpo sanitario e due del Corpo di commissariato.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2009, n. 191, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);
- VISTA** la legge 23 dicembre 2009, n. 192, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2010 - 2012;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" ed, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" ed, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
- VISTA** la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
- VISTA** la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione generale della sanità militare in data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità

determinanti l'inidoneità al servizio militare, ed il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

RAVVISATA l'esigenza di indire per l'anno 2010 tre concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di quattordici ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, di cui nove del Corpo degli ingegneri, tre del Corpo sanitario e due del Corpo di commissariato;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. Sono indetti i sottotitoli concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito:

a) concorso per la nomina di 9 (nove) Tenenti nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito.

I posti sono ripartiti in base al possesso dei seguenti titoli di studio:

- 1) laurea magistrale/specialistica in ingegneria nucleare: 1 (uno) posto;
- 2) laurea magistrale/specialistica in ingegneria per l'ambiente e il territorio: 1 (uno) posto;
- 3) laurea magistrale/specialistica in scienze biologiche: 1 (uno) posto;
- 4) laurea magistrale/specialistica in ingegneria civile: 6 (sei) posti.

Qualora uno o più dei posti previsti risulteranno non ricopribili per insufficienza di concorrenti idonei in possesso della laurea specialistica richiesta, i medesimi potranno essere devoluti come di seguito indicato:

- il posto di cui al numero 1) sarà portato in aumento, nell'ordine, a quelli di cui ai numeri 2) e 3);
- il posto di cui al numero 2) sarà portato in aumento, nell'ordine, a quelli di cui ai numeri 1) e 3);
- il posto di cui al numero 3) sarà portato in aumento, nell'ordine, a quelli di cui ai numeri 1) e 2);
- i posti di cui al numero 4) saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli di cui ai numeri 1), 2) e 3).

I posti che, nonostante l'applicazione dei suddetti criteri, risulteranno ancora non ricoperti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

Agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica sono riservati i posti di cui ai numeri 2) e 3).

Nell'ambito dei posti di cui al numero 4) sono previste le seguenti riserve:

- 1) 1 (uno) posto è riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
- 2) 4 (quattro) posti sono riservati agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

b) concorso per la nomina di 3 (tre) Tenenti nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito.

I posti sono destinati ai concorrenti in possesso della laurea magistrale/specialistica in medicina veterinaria.

Agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica sono riservati 2 (due) posti;

- c) concorso per la nomina di 2 (due) Tenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato dell'Esercito.

I posti sono destinati ai concorrenti in possesso della laurea magistrale/specialistica in giurisprudenza.

Agli ufficiali che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica è riservato 1 (uno) posto.

2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti riservati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, potranno essere devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dai concorsi o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4^a serie speciale.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 3, comma 1:
- a) non hanno superato:
- 1) il 40° anno di età, se ufficiali in ferma prefissata dell' Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che hanno completato un anno di servizio o se ufficiali inferiori delle forze di completamento, ai sensi dell'articolo 653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - 2) il 34° anno di età, se ufficiali in ferma prefissata dell' Arma dei carabinieri che hanno completato un anno di servizio o se ufficiali inferiori delle forze di completamento, ai sensi dell'articolo 653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - 3) il 32° anno di età se non appartenenti alle predette categorie;
- b) sono cittadini italiani;
- c) godono dei diritti civili e politici;
- d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
- e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile sostitutivo, a meno che hanno presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovrà essere allegato in copia alla domanda di partecipazione al concorso;
- f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna,

ovvero non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

- g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
- h) hanno tenuto condotta incensurabile;
- i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
- j) sono in possesso di una delle seguenti lauree magistrali/specialistiche:
 - 1) per il concorso relativo al Corpo degli ingegneri dell'Esercito: quelle indicate nel precedente articolo 1, comma 1, lettera a);
 - 2) per il concorso relativo al Corpo sanitario dell'Esercito: quella indicata nel precedente articolo 1, comma 1, lettera b). Tali concorrenti devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario;
 - 3) per il concorso relativo al Corpo di commissariato dell'Esercito, quella indicata nel precedente articolo 1, comma 1, lettera c).

Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree magistrali/specialistiche, come previsto dal decreto interministeriale 5 maggio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre, saranno considerati validi eventuali diplomi di laurea equipollenti secondo il precedente ordinamento. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione il relativo provvedimento di equipollenza.

La partecipazione ai concorsi di coloro che hanno conseguito all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata al riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'equipollenza del titolo stesso ad uno di quelli precedentemente indicati. In tal caso, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso l'attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia.

2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati:
 - a) al possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo articolo 10;
 - b) al possesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalità previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo e quelli di cui al precedente comma 2 dovranno essere mantenuti fino alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo.

Articolo 3

Domanda di partecipazione

1. Coloro che intendono partecipare ad uno dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto dovranno:
 - a) redigere la domanda di partecipazione al concorso in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - b) firmare per esteso la domanda (la firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa e leggibile, non richiede l'autenticazione). La mancata sottoscrizione renderà la domanda irricevibile;
 - c) spedire la domanda, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale

militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 4^a Sezione - casella postale 15317 - 00143 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, 4^a serie speciale. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Se il trentesimo giorno è festivo il suddetto termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo.

Alla domanda dovrà essere allegata una copia della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, in corso di validità.

I concorrenti dovranno aver cura di conservare copia della domanda e la ricevuta di spedizione della raccomandata, che dovranno essere esibite all'atto della presentazione alla prova di preselezione o, se questa non avrà luogo, alla prima prova scritta, come indicato nei successivi articoli 6 e 7, commi 3.

2. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre, presentare copia della suddetta domanda al Comando del reparto/ente di appartenenza ovvero, se in congedo, ai Centri documentali dell'Esercito (ex distretti militari) ovvero ai Dipartimenti militari marittimi/Capitanerie di porto ovvero alle Direzioni territoriali del personale della Regione aerea competenti per territorio o al Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione alla Forza armata di appartenenza ed alla loro residenza.

I comandi interessati dovranno provvedere a:

- a) per il personale in servizio dell'Esercito, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri:
 - prendere atto della domanda di partecipazione al concorso del dipendente;
 - compilare apposito documento caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, redatto per "partecipazione al concorso ruolo normale dell'Esercito - anno 2010" (in calce al quale l'interessato dovrà apporre la sua firma per presa visione);
 - trasmettere, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione - 4^a Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 - Roma, copia integrale del libretto personale e dello stato di servizio;
- b) per il personale in servizio della Marina:
 - prendere atto della domanda di partecipazione al concorso del dipendente;
 - compilare apposito documento caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, redatto per "partecipazione al concorso ruolo normale dell'Esercito - anno 2010" (in calce al quale l'interessato dovrà apporre la sua firma per presa visione);
 - trasmettere, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, l'originale di tale documento caratteristico al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - V Reparto - 13^a Divisione documentazione Marina - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tenendo informata la 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 4^a Sezione;
- c) per il personale in congedo dell'Esercito, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri:
 - trasmettere, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione - 4^a Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 - Roma, copia integrale del libretto personale e dello stato di servizio.

Per il personale in congedo della Marina la suddetta documentazione sarà acquisita d'ufficio dalla Direzione generale per il personale militare.

I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda, entro il termine sopraindicato,

anche per il tramite delle Autorità diplomatiche o consolari che, dopo aver attestato sulla stessa la data di presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro al succitato indirizzo.

I militari in servizio, impiegati all'estero in località ove non vi sono le predette Autorità, potranno presentare la domanda, entro il medesimo termine, per il tramite del Comando del reparto/ente di appartenenza, che provvederà a trasmetterla immediatamente, unitamente alla documentazione caratteristica, al predetto indirizzo dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.

In questi casi per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorità/Comando ricevente.

3. I concorrenti, consapevoli delle conseguenze penali che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni mendaci, dovranno dichiarare nella domanda:

- a) il concorso al quale intendono partecipare, precisando, con riferimento a quello di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), il posto, distinto per laurea, per il quale chiedono di concorrere;
- b) la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova orale facoltativa (una sola a scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca);
- c) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;
- d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) la residenza ed il recapito al quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completi di codice di avviamento postale, i numeri del telefono fisso e mobile ed un indirizzo di posta elettronica, se posseduto. Se cittadini italiani residenti all'estero, dovranno indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.

I concorrenti dovranno, altresì, segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma o fax (n. 06517052774), al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 4^a Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, ogni variazione dei suindicati dati che venga a verificarsi durante l'espletamento dei concorsi.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

- f) la laurea magistrale/specialistica posseduta, la durata legale del corso di studi universitari seguito, l'Università presso la quale è stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata;
- g) il diploma di abilitazione all'esercizio della professione posseduto, l'Università presso la quale è stato conseguito con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata (solo se concorrenti per il Corpo sanitario dell'Esercito);
- h) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza dovranno indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato hanno assolto eventualmente gli obblighi militari;
- i) lo stato civile;
- j) di godere dei diritti civili e politici;
- k) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione.

In caso contrario dovranno indicare in apposita dichiarazione da allegare alla domanda le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale

precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero presso la quale pende un procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato.

I concorrenti dovranno impegnarsi, altresì, a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 4^a Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, qualsiasi variazione della loro posizione giudiziaria che interverrà successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;

- l) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- m) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione della durata e del grado rivestito. Se ufficiali di complemento o ufficiali in ferma prefissata, dovranno indicare la data di inizio del corso allievi ufficiali di complemento o del corso allievi ufficiali in ferma prefissata, il numero, la tipologia dello stesso e l'anzianità giuridica di nomina. Inoltre, dovranno indicare:
 - 1) se ufficiali di complemento, la data di fine del servizio di prima nomina, l'eventuale ammissione alla ferma biennale non rinnovabile e la data di fine della ferma biennale;
 - 2) se ufficiali delle forze di completamento, i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale sono stati richiamati;
- n) solo se concorrenti di sesso maschile, dovranno dichiarare:
 - 1) il Centro documentale (ex distretto militare) o il Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione territoriale del personale della Regione aerea competente per territorio o il Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione alla Forza armata di appartenenza ed alla loro residenza;
 - 2) di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile sostitutivo, salvo quanto previsto dall'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- o) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati nel successivo articolo 8. I concorrenti dovranno fornire, con le modalità di cui al citato articolo 8, informazioni sui titoli posseduti;
- p) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I concorrenti dovranno fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;
- q) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie di cui all'articolo 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli superstiti ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio);
- r) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitori e non già militari in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al successivo articolo 13, comma 4;
- s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
- t) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

- u) l'eventuale elenco dei documenti e/o dichiarazioni sostitutive allegati alla domanda di partecipazione.
4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale per il personale militare potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, risulteranno formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda di cui al citato allegato A.

Articolo 4

Svolgimento dei concorsi

1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 prevede:
 - a) un'eventuale prova di preselezione;
 - b) due prove scritte;
 - c) valutazione dei titoli di merito;
 - d) prove di efficienza fisica;
 - e) accertamenti sanitari;
 - f) accertamento attitudinale;
 - g) prova orale (nonché una prova pratica solo nel concorso per il Corpo sanitario);
 - h) prova orale facoltativa di lingua straniera.

I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
2. A mente dell'articolo 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2010, n. 90, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all'articolo 585 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2010, n. 90 - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso al quale partecipano (presumibilmente entro il 30 giugno 2011), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dai concorsi.
3. L'Amministrazione della difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali lasciati incustoditi dai concorrenti nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; invece, provvederà ad assicurare i concorrenti per infortuni che eventualmente si verificheranno durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

Articolo 5

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
 - a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun concorso, per la prova di preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le prove orali (nonché per la prova pratica solo nel concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito) e per la formazione della graduatoria di merito;
 - b) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per i tre concorsi;
 - c) la commissione per gli accertamenti sanitari, unica per i tre concorsi;
 - d) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica per i tre concorsi;
 - e) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per i tre concorsi.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta:
 - a) per il concorso relativo al Corpo degli ingegneri dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) da:
 - 1) un ufficiale del Corpo degli ingegneri in servizio permanente di grado non inferiore a Brigadier generale, presidente;

- 2) tre ufficiali del Corpo degli ingegneri in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri;
 - 3) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, per la prova di preselezione, per la prova scritta di cultura generale, per la valutazione dei titoli, per la prova orale - limitatamente agli argomenti di carattere militare - e per la formazione della graduatoria di merito, membro aggiunto;
 - 4) un docente universitario, che potrà essere diverso in relazione a ciascuna delle categorie di laureati tra cui sono ripartiti i posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), membro aggiunto;
 - 5) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - 6) un ufficiale in servizio permanente, di grado non inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto;
- b) per il concorso relativo al Corpo sanitario dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) da:
- 1) un ufficiale del Corpo sanitario in servizio permanente di grado non inferiore a Brigadier generale, presidente;
 - 2) due ufficiali veterinari in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri;
 - 3) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, per la prova di preselezione, per la prova scritta di cultura generale, per la valutazione dei titoli, per la prova orale - limitatamente agli argomenti di carattere militare - e per la formazione della graduatoria di merito, membro aggiunto;
 - 4) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - 5) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto;
- c) per il concorso relativo al ruolo normale del Corpo di commissariato dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) da:
- 1) un ufficiale del Corpo di commissariato in servizio permanente di grado non inferiore a Brigadier generale, presidente;
 - 2) due ufficiali del Corpo di commissariato in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri;
 - 3) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, per la prova di preselezione, per la prova scritta di cultura generale, per la valutazione dei titoli, per la prova orale - limitatamente agli argomenti di carattere militare - e per la formazione della graduatoria di merito, membro aggiunto;
 - 4) un docente universitario in materie giuridiche, membro;
 - 5) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - 6) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.

I membri aggiunti interverranno nelle fasi espressamente indicate ed avranno diritto di voto solo per le materie per le quali sono aggregati.

3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
 - a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, qualificati istruttori militari di educazione

fisica, membri;

c) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, tra cui un ufficiale medico.

4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
 - a) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri.
5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
 - a) un ufficiale medico in servizio permanente con il grado di Brigadier generale, presidente;
 - b) due ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri.

Gli ufficiali medici facenti parte di tale commissione dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione di cui al precedente comma 4.
6. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà composta da:
 - a) un ufficiale superiore in servizio permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente;
 - b) un ufficiale psicologo in servizio permanente del Corpo sanitario, membro;
 - c) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
 - d) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico - specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.

Articolo 6

Prova di preselezione

1. I concorrenti, distinti per ciascun concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso al quale hanno chiesto di essere ammessi - ad un'eventuale prova di preselezione, che avrà luogo, a cura della rispettiva commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - caserma "Gonzaga del Vodice"- viale Mezzetti n. 2, Foligno, alle 0800, secondo il seguente calendario:
 - a) 8 febbraio 2011 per il concorso relativo al Corpo degli ingegneri dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a);
 - b) 9 febbraio 2011 per il concorso relativo al Corpo sanitario dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b);
 - c) 10 febbraio 2011 per il concorso relativo al Corpo di commissariato dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c).

Eventuali modificazioni della sede, della data e dell'ora di svolgimento della prova di preselezione saranno rese note con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4^a serie speciale del 25 gennaio 2011, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta ufficiale - 4^a serie speciale del 25 gennaio 2011 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.
2. Qualora in relazione al numero dei concorrenti sarà ritenuto inopportuno effettuare la prova di preselezione per uno o più concorsi indetti con il presente decreto, nella già citata Gazzetta ufficiale - 4^a serie speciale del 25 gennaio 2011, ovvero in quella alla quale la stessa farà

rinvio, sarà pubblicato il relativo avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Per informazioni in merito i concorrenti potranno consultare, inoltre, a decorrere dalla predetta data, i siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.

3. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso al quale hanno chiesto di partecipare dovranno presentarsi, senza attendere alcun preavviso, muniti di copia della domanda, della ricevuta di spedizione della stessa a mezzo raccomandata e di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero, presso il predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova.

Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatarî e quindi esclusi dal concorso.

4. La prova di preselezione consisterà nella somministrazione di almeno 50 (cinquanta) quesiti a risposta multipla predeterminata sugli argomenti riportati nel paragrafo 1 degli allegati B, C e D, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

La durata massima della prova ed il numero dei quesiti a cui dovranno rispondere i concorrenti saranno preventivamente fissati dalla relativa commissione esaminatrice e comunicati prima dell'inizio della prova stessa.

Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. Al termine della prova di preselezione, la cui correzione sarà effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati, la competente commissione, in base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti, formerà le graduatorie provvisorie distinte per ciascun concorso, al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte.
6. Per ciascun concorso saranno ammessi alle prove scritte, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria provvisoria di cui al precedente comma 5, concorrenti nei limiti numerici appresso indicati:

- a) 90 (novanta) per il concorso relativo al Corpo degli ingegneri dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a);
- b) 30 (trenta) per il concorso relativo al Corpo sanitario dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b);
- c) 20 (venti) per il concorso relativo al Corpo di commissariato dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c).

Inoltre, saranno ammessi a sostenere le prove scritte i concorrenti che avranno fornito lo stesso numero di risposte esatte del concorrente classificatosi, nella rispettiva graduatoria provvisoria, all'ultimo posto utile.

7. I concorrenti di cui al precedente comma 6 riceveranno apposita comunicazione di ammissione alle prove scritte da parte della Direzione generale per il personale militare a mezzo lettera raccomandata o telegramma.
8. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti disponibili indicati al precedente comma 6 non riceveranno alcuna comunicazione scritta dell'esito di detta prova. Essi potranno chiedere informazioni sull'esito della stessa, a partire dal 10° giorno successivo alla data di rispettivo svolgimento, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012, ovvero consultare i siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.
9. La commissione esaminatrice di ciascun concorso dovrà far pervenire i verbali della prova di preselezione, entro il terzo giorno dalla data di svolgimento della prova stessa, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione.

Articolo 7
Prove scritte

1. I concorrenti che riceveranno notizia dell'ammissione alle prove scritte con le modalità di cui al precedente articolo 6, comma 7 (se ha avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai quali non sarà comunicata l'esclusione dai concorsi (se la prova di preselezione non ha avuto luogo) dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
 - a) per il concorso relativo al Corpo degli ingegneri dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a):
 - 1) prima prova di cultura generale, comune a tutti i concorrenti, consistente in quesiti a risposta multipla predeterminata e/o aperta sugli argomenti riportati nel paragrafo 2, lettera a) del citato allegato B al presente decreto.
La durata massima di detta prova sarà fissata dalla commissione esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio della prova stessa;
 - 2) seconda prova di cultura tecnico - scientifica, diversificata per ciascun diploma di laurea, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato vertente sugli argomenti indicati nel paragrafo 2, lettera b) del citato allegato B;
 - b) per il concorso relativo al Corpo sanitario dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b):
 - 1) prima prova di cultura generale - professionale, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato su uno o più argomenti tratti dalle materie indicate nel paragrafo 2, lettera a) del citato allegato C;
 - 2) seconda prova di cultura tecnico - professionale, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato su uno o più argomenti tratti dalle materie indicate nel paragrafo 2, lettera b) del citato allegato C;
 - c) per il concorso relativo al Corpo di commissariato dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c):
 - 1) prima prova di cultura generale - professionale, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di una composizione di cultura generale - professionale su uno o più argomenti tratti dalle materie indicate nel paragrafo 2, lettera a) del citato allegato D;
 - 2) seconda prova di cultura tecnico - professionale, consistente nell'elaborazione, nel tempo massimo di otto ore, di un progetto sotto forma di composizione su uno o più argomenti tratti dalle materie previste per la prima prova scritta.
2. Le prove scritte di cui al precedente comma 1 avranno luogo, con inizio non prima delle 0830, nelle sedi e nei giorni appresso indicati:
 - a) per il concorso relativo al Corpo degli ingegneri dell'Esercito: 2 e 3 marzo 2011 presso la Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito - via Arsenale n. 22, Torino;
 - b) per il concorso relativo al Corpo sanitario dell'Esercito: 1 e 2 marzo 2011 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2, Foligno;
 - c) per il concorso relativo al Corpo di commissariato dell'Esercito: 2 e 3 marzo 2011 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2, Foligno.

Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4^a serie speciale del 15 febbraio 2011, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta ufficiale - 4^a serie speciale del 15 febbraio 2011 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.
3. I concorrenti di cui al precedente comma 1 sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte, entro le 0730, nella sede e nei giorni rispettivamente previsti, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento di cui all'articolo 4, di penna a sfera ad inchiostro

indelebile nero, nonché (solo se la prova di preselezione non abbia avuto luogo) di copia della domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta di spedizione della stessa a mezzo raccomandata. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.

4. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avrà conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 18/30.
6. I concorrenti risultati idonei riceveranno da parte della Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma contenente indicazione del giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, nonché agli accertamenti sanitari ed attitudinale di cui ai successivi articoli 9 e 10 del presente decreto.
7. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non riceveranno alcuna comunicazione, ma potranno chiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal 30° giorno successivo alla data di svolgimento di dette prove, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012 ovvero consultare i siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.

Articolo 8

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice di ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le prove scritte di cui all'articolo 7 e prima della relativa correzione, procederà alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che hanno sostenuto entrambe le prove. L'esito della valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti dovranno produrre, a corredo della domanda di partecipazione al concorso, eventuale documentazione probatoria ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni di carattere tecnico - scientifico dovranno essere necessariamente allegate alla domanda.
3. Formeranno oggetto di valutazione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico - scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti hanno fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate.
4. La commissione disporrà di un punteggio complessivo fino ad un massimo di 10 punti, così ripartiti:
 - a) laurea magistrale/specialistica prevista per la partecipazione al concorso (fino a punti 1):
 - 1) punti 1, con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode;
 - 2) punti 0,50, con voto compreso tra 100 e 105/110;
 - b) titoli accademici e tecnici (fino a punti 4):
 - 1) punti 2 per ogni diploma di specializzazione;
 - 2) punti 2 per ogni master afferente alla professionalità richiesta per il concorso a cui si partecipa;
 - 3) punti 2 per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalità richiesta per il

- concorso a cui si partecipa;
- c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico (solo se allegate alla domanda), attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione attinenti alla professione: fino a punti 2. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilità della singola pubblicazione avverrà solo se è possibile scindere ed individuare l'apporto di ciascun autore;
 - d) esperienze professionali documentate, successive alla laurea, attinenti alla laurea specialistica posseduta: fino a punti 2;
 - e) qualità del servizio prestato nelle Forze armate, desumibile dalla documentazione caratteristica e matricolare, che per i militari in servizio o in congedo verrà acquisita con le modalità indicate al precedente articolo 3, comma 2: fino a punti 1.

Articolo 9

Prove di efficienza fisica

1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari ed attitudinale.
2. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello attitudinale avranno luogo, presumibilmente nel mese di aprile 2011, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - caserma "Gonzaga del Vodice" - viale Mezzetti, n. 2, Foligno, nei giorni che saranno resi noti con lettera raccomandata o telegramma o, qualora possibile, con messaggio di posta elettronica o sms (secondo quanto indicato nella domanda di partecipazione).

I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e fruiranno, compatibilmente con le potenzialità dello stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.

3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica e dovranno produrre i seguenti documenti, in originale o in copia conforme:
 - a) certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validità (non antecedente ad un anno all'atto di presentazione alle prove di efficienza fisica), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico - sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport.

I concorrenti in servizio militare potranno produrre, in sostituzione del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del reparto/ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa previste per detto personale.

La mancata presentazione del certificato o della dichiarazione di cui sopra determinerà la esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso;

- b) referto attestante l'effettuazione in data non anteriore ai tre mesi da quella di

presentazione, dei sottoelencati esami:

- 1) markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;

- 2) test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV, determinato con test ELISA di 3^a o 4^a generazione;
- c) certificato (conforme al modello riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto), rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione.

La mancata presentazione del certificato di cui sopra determinerà l'esclusione dal concorso;

- d) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica l'esame radiografico verrà effettuato presso il Centro di selezione);
- e) ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (se di sesso femminile). La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione dal concorso;
- f) referto attestante l'esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione alle prove medesime (se di sesso femminile).

I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto saranno sottoposti, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica, al test di gravidanza per escludere la sussistenza di detto stato. Infatti, l'accertato stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica. Inoltre, la commissione per gli accertamenti sanitari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) non potrà procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.

Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.

4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:
- a) piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2 minuti senza interruzioni) - esercizio obbligatorio;
- b) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6 minuti) - esercizio obbligatorio;
- c) salto in alto (minimo 110 centimetri, in non più di tre tentativi) - esercizio facoltativo;
- d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50 secondi, in non più di due tentativi) - esercizio facoltativo.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nella

esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:

- a) piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2 minuti senza interruzioni) - esercizio obbligatorio;
- b) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7 minuti) - esercizio obbligatorio;
- c) salto in alto (minimo 100 centimetri, in non più di tre tentativi) - esercizio facoltativo;
- d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60 secondi, in non più di due tentativi) - esercizio facoltativo.
6. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell'allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinerà il giudizio di inidoneità, quindi la mancata ammissione ai successivi accertamenti sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.

Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinerà il giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, senza attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno effettuare, qualora lo desiderano, gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel citato allegato F.

Il medesimo allegato F contiene disposizioni circa le modalità di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.

7. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b) provvederà a:
- a) verificare la validità delle certificazioni prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale;
 - b) avviare senza indugio alla competente commissione per gli accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di gravidanza è risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, lettera f) del presente articolo;
 - c) sottoporre i concorrenti agli esercizi obbligatori e facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale;
 - d) attribuire ai concorrenti che hanno superato uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel già citato allegato F. Tale punteggio, che in ogni caso non potrà superare complessivamente i 2 punti, sarà comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrerà alla formazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 12.

Articolo 10

Accertamenti sanitari ed attitudinale

1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti ad accertamenti sanitari ed attitudinale. Per esigenze organizzative l'accertamento attitudinale potrà eventualmente precedere, anche in parte, gli accertamenti sanitari.
Gli accertamenti sanitari, ai quali provvederà la commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), saranno volti al riconoscimento del possesso da parte dei concorrenti dell'idoneità psico-fisica al servizio quali ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito.
In base al vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive applicative impartite dalla Direzione generale della sanità militare, gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti:
 - a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile e a m. 1,61, se di sesso femminile;
 - b) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare normali;
 - c) perdita uditiva:
 - 1) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
 - 2) bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%;
 - 3) monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ÷ 8.000 Hz;
 - d) normale assetto della struttura della personalità nelle sue componenti intellettuale, affettiva

e comportamentale.

2. La commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) disporrà per tutti i concorrenti, tranne quelli in accertato stato di gravidanza, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a) visita cardiologica con E.C.G;
 - b) visita oculistica;
 - c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
 - d) visita psicologica (ed eventuale psichiatrica);
 - e) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici, metadone e benzodiazepine. In caso di positività, disporrà l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
 - f) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
 - g) analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) glicemia;
 - 3) creatininemia;
 - 4) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 5) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 6) trigliceridemia;
 - 7) colesterolemia;
 - 8) gamma GT;
 - 9) VES;
 - h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool mediante ricerca della CDT;
 - i) visita medica generale. In tale sede la commissione giudicherà idoneo il candidato che presenta tatuaggi se, per la loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
 - j) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.

Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, nonché un'ulteriore dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale, secondo quanto riportato nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. La commissione, al termine degli accertamenti, provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonché degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.
5. La commissione, seduta stante, comunicherà al concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - a) "idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri/sanitario/di commissariato dell'Esercito", con l'indicazione del profilo sanitario di cui al successivo punto 6);
 - b) "inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri/sanitario/di commissariato dell'Esercito", con l'indicazione della causa di inidoneità.

6. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui è stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo:

PS	CO	AC	AR	AV	LS	LI	VS	AU
2	2	2	2	2	2	2	2	2

Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato - funzionali del profilo sanitario. Ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato - funzionali sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 delle predette caratteristiche sarà attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sarà di punti 4,5.

7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da:
- imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio militare;
 - disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o disartria);
 - esito positivo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
 - malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo indicato nel successivo articolo 13;
 - tutte le malformazioni ed infermità non contemplate nelle precedenti lettere, comunque incompatibili con l'impiego quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali.
8. Nei confronti dei concorrenti riconosciuti, all'atto degli accertamenti sanitari, affetti da lievi patologie ritenute guaribili entro i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti nelle cause di inidoneità di cui al precedente punto 7, la commissione rinverrà il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica.

Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo comma 10. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dai concorsi. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.

9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

Essi potranno, tuttavia, far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 4^a Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti sanitari, anticipandola via fax al numero 06517052774, specifica istanza di ulteriori accertamenti sanitari, corredata di idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica ovvero privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità.

Non saranno prese in considerazione istanze prive della documentazione prevista ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati.

In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dalla Direzione generale per il personale militare la relativa comunicazione.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti sanitari dovrà intendersi confermato.

Il giudizio circa l'idoneità psico-fisica dei concorrenti, in caso di accoglimento dell'istanza, sarà espresso dalla commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d), a seguito

di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti sanitari ovvero, solo qualora la commissione stessa lo riterrà necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari.

I concorrenti dichiarati inidonei, anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al presente comma o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.

10. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti sanitari e, con riserva, quelli di cui al precedente comma 8 saranno sottoposti ad un accertamento attitudinale, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera e), secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato maggiore dell'Esercito.
Il suddetto accertamento sarà finalizzato a valutare oggettivamente, attraverso una serie di prove attitudinali (batteria testologica, questionario informativo ed intervista di selezione), il possesso dei requisiti indispensabili ai fini di un proficuo inserimento nella Forza armata quale ufficiale del ruolo normale.
11. I concorrenti di cui al precedente comma 9 saranno, di norma, sottoposti a detto accertamento solo se verranno giudicati idonei a seguito della valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, eventualmente dopo aver sostenuto con riserva, se sarà necessario per esigenze organizzative connesse al rispetto del termine di conclusione della procedura concorsuale, la prova orale. Eccezionalmente, se lo impongono le citate esigenze organizzative, essi potranno essere sottoposti con riserva all'accertamento attitudinale, nelle more della valutazione dell'istanza di ulteriori accertamenti già prodotta o che intendono produrre.
12. La commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneità o di inidoneità. Detto giudizio, adeguatamente motivato, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, per iscritto, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneità non comporterà attribuzione di alcun punteggio.
13. Le commissioni per gli accertamenti sanitari e per l'accertamento attitudinale dovranno far pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 4^a Sezione - i rispettivi verbali entro il terzo giorno dalla data di completamento dei medesimi.

Articolo 11

Prova orale e prova pratica

1. I concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari ed in quello attitudinale riceveranno apposita comunicazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o, qualora possibile, con messaggio di posta elettronica o sms (secondo quanto indicato nella domanda di partecipazione), contenente l'indicazione della sede e della data di svolgimento della prova orale e, nel concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito, anche di quella pratica.
2. Per esigenze organizzative la prova pratica, prevista per i partecipanti al concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito, potrà avere luogo dopo lo svolgimento di quella orale, solo in caso di idoneità riportata in questa ed anche in sede diversa da quella della prova orale.
Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
3. Le modalità di svolgimento ed i programmi della prova orale e, quando prevista, di quella pratica, sono riportati nei paragrafi 3 e 4 dei già citati allegati B e D e nei paragrafi 3, 4 e 5 del già citato allegato C.
4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato in ciascuno dei due gruppi di argomenti oggetto della prova (cultura tecnico-professionale e cultura tecnico-militare) una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 12. Il punteggio della prova risulterà dalla media dei voti riportati nei due

precitati gruppi di argomenti. La prova pratica, prevista solo nel concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito, si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione non inferiore a 18/30, utile anch'essa per la formazione della relativa graduatoria di merito.

5. I concorrenti idonei nella prova orale, se lo hanno chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera (una sola a scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca), con le modalità riportate nei già citati allegati B, C e D.

Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua straniera sarà assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrisponderà il seguente punteggio:

- a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
- b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1;
- c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2;
- d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3;
- e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4;
- f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5;
- g) da 28/30 a 30/30: punti 6.

Articolo 12

Graduatorie di merito

1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della rispettiva commissione esaminatrice, nelle graduatorie di merito, distinte per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1.
2. Tali graduatorie - che nel concorso per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito saranno distinte secondo la ripartizione dei posti per lauree specialistiche indicata nel citato articolo 1 - sarà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando:
 - a) i punteggi riportati nelle due prove scritte;
 - b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza fisica;
 - c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;
 - d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
 - e) il punteggio riportato nella prova pratica (solo nel concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito);
 - f) il punteggio riportato nella prova orale;
 - g) l'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) si terrà conto della riserva di posti prevista a favore degli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica e, limitatamente al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della riserva di un posto ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La riserva a favore delle vittime del servizio/dovere è da considerare prioritaria rispetto a quella stabilita per il personale proveniente dagli ufficiali ausiliari. Detti posti, qualora non ricopribili per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito del relativo concorso.
4. Inoltre, nel decreto di approvazione della graduatoria del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) si terrà conto della ripartizione dei posti sulla base delle lauree specialistiche prescritte per la partecipazione. La riserva dei posti a favore degli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica si intenderà soddisfatta dichiarando vincitore del concorso il primo riservatario classificatosi con il più elevato punteggio assoluto nella graduatoria di merito del concorso. Una volta approvata la graduatoria di merito del concorso, il ripianamento del posto eventualmente resosi disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore riservatario non potrà

avvenire in nessun caso a danno degli altri concorrenti già dichiarati vincitori con il decreto di approvazione della graduatoria.

In assenza di idonei la copertura dei posti avverrà secondo i criteri indicati nel precedente articolo 1, comma 2.

5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4, nei decreti di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione del secondo periodo dell'articolo 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'articolo 2, comma 9 della legge n. 191/1998.
6. Le graduatorie dei concorrenti risultati idonei in ciascun concorso saranno approvate con distinti decreti dirigenziali. Saranno dichiarati vincitori - se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente articolo 1, comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito.
7. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo informativo, nei siti web "www.persomil.difesa.it" e "www.esercito.difesa.it".

Articolo 13

Nomina

1. I concorrenti di cui al precedente articolo 12, comma 6 saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, del Corpo sanitario dell'Esercito e del Corpo di commissariato dell'Esercito, con anzianità assoluta nel grado stabilita nel relativo decreto presidenziale di nomina, che sarà immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della condotta e delle qualità morali di cui all'articolo 2 del presente decreto.
3. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
I concorrenti risultati vincitori dei concorsi dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi, da strutture sanitarie pubbliche.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come prescritto dall'articolo 722, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso applicativo, di durata non superiore ad un anno accademico, con le modalità stabilite dallo Stato maggiore dell'Esercito.
La mancata presentazione nel giorno prefissato comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che avrà pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comporterà la revoca della nomina.
5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potrà procedere all'ammissione al corso, con i criteri e nei limiti indicati nel precedente articolo 12, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.
6. Il concorrente di sesso femminile nominato Tenente in servizio permanente che, trovandosi in

stato di gravidanza, non potrà frequentare il corso applicativo, sarà rinviato al primo corso utile successivo, ai sensi dell'articolo 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

7. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verrà sciolta e l'anzianità relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria di merito del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli ufficiali appartenenti alle forze di completamento si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo verrà disposta la revoca della nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio per i militari in servizio permanente.

Articolo 14

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle domande di partecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emerge la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Articolo 15

Esclusioni

1. La Direzione generale per il personale militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei requisiti prescritti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo la nomina.

Articolo 16

Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall'articolo 4 del presente decreto sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, fino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente articolo 4, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro nella sede di servizio, per i quali non sarà, dunque, rilasciato il certificato di viaggio. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene gli accertamenti e le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali, per le finalità di gestione dei concorsi e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dei concorsi o alla posizione giuridico - economica dei candidati, nonché, in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.

2. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore della 1^a Divisione reclutamento ufficiali della Direzione generale per il personale militare.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2010

f.to (Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)